

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2754

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRANCATI, LEONE DELFINO, LENTI, ROMANO CARRATELLI, PITTELLA, OLIVO, OLIVERIO, BOVA, MANGIACAVALLO, D'AMICO, LAMACCHIA, SERGIO FUMAGALLI, CEREMIGNA, VILLETTI, MAZZOCCHIN, TESTA, CREMA, STAJANO, SBARBATI, GUARINO, RIVA, VOGLINO, PISCITELLO, RISARI, POZZA TASCA

Norme per l'accesso all'area della dirigenza scolastica
nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 25 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di fissare norme, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che diano forma e sostanza alla conclamata necessità di passare, nella gestione dell'amministrazione scolastica, dalla cultura delle procedure alla cultura dei risultati.

Lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola siglato il 4 agosto del 1995, recependo la necessità di modernizzare la gestione dell'amministrazione scolastica, nel definire l'area della specifica dirigenza assegna al dirigente scolastico « funzioni... in ordine alla direzione e al coordinamento..., alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati ». E

successivamente afferma che il dirigente scolastico « ... assume le decisioni ed attua le scelte...; assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico... e della qualità dell'offerta formativa ».

In questo nuovo quadro il dirigente scolastico assume responsabilità e funzioni sempre più delicate e fondamentali per la correttezza dell'azione amministrativa ed è tenuto, altresì, a garantire la compiuta fruizione del diritto soggettivo alla prestazione didattica dei soggetti in formazione.

La figura del dirigente scolastico esige, quindi, una professionalità nuova, basata sull'autonomia e sulla configurazione di un nuovo tipo di responsabilità. Inoltre è inderogabile, nel nuovo quadro normativo e di responsabilità assegnate ai dirigenti sco-

lastici, superare la frammentazione dei ruoli dei presidi della secondaria di secondo grado, distinti per ordini e sotto tipologie di istituti secondari. Le vecchie norme sul reclutamento, tese soprattutto a verificare le capacità dei presidi e direttori didattici di garantire il rispetto delle procedure, sono, pertanto, inadeguate.

È inderogabile, inoltre, scegliere del personale le cui capacità e attitudini a svolgere funzioni dirigenziali siano ben verificate prima dell'assunzione della responsabilità dirigenziale stessa.

Per queste ragioni, nella presente proposta di legge si propone una procedura di reclutamento molto selettiva che consta essenzialmente di tre fasi.

Nella prima fase si selezionano gli aspiranti sottoponendoli ad una prova diagnostico-attitudinale tesa a verificarne l'idoneità ad assumere funzioni dirigenziali nell'amministrazione scolastica.

In particolar modo, vanno verificate capacità e attitudini relative ai modelli organizzativi, relazionali, pedagogici e didattici, avendo a riferimento anche il quadro legislativo comunitario.

La seconda fase si realizza con un corso di formazione che si chiude con un esame scritto ed orale. Il corso di formazione professionale verte sulle aree giuridico-amministrativa, della legislazione scolastica e della pubblica amministrazione, dei modelli organizzativi, relazionali, pedagogici e didattici.

La partecipazione al corso da parte degli aspiranti, ove necessario a causa della distanza dalla sede di servizio, deve essere garantita anche con la concessione di permessi brevi e giornalieri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'utilizzo delle centocinquanta ore annue per il diritto allo studio.

Alla seconda fase possono accedere direttamente i docenti, con contratto a tempo indeterminato, che hanno svolto per

almeno tre anni un incarico di presidenza. La categoria dei presidi incaricati, peraltro limitata nei numeri, ha contribuito a garantire la funzionalità della scuola — anche in assenza di iniziative concorsuali da diversi anni — e per queste ragioni il legislatore dà una risposta positiva alle loro legittime attese.

Nella valutazione dei punteggi per l'inclusione in graduatoria, nella presente proposta di legge si propone di rendere più visibili professionalità ed esperienze con l'aumento del punteggio relativo al riconoscimento dei titoli professionali. Ciò è legato anche alla necessità di dare risposte a tutti quei docenti che, negli ultimi anni, con spirito di abnegazione, hanno svolto funzioni di coordinamento organizzativo o hanno avuto relazioni interistituzionali per la realizzazione di progetti di innovazione e di raccordo fra la scuola e le altre istituzioni presenti nel territorio. Il Ministro della pubblica istruzione, in questo senso, modificherà le tabelle di valutazione dei titoli.

La terza fase si realizza con l'anno di prova.

Questa fase resta regolamentata dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Essa interessa soltanto i candidati inseriti in graduatoria e che sono in posizione utile per l'assegnazione dei posti messi a concorso.

Durante questo anno, l'aspirante dirigente scolastico è tenuto a partecipare a tutte le iniziative di aggiornamento appositamente promosse dall'amministrazione ed, in tale periodo, è assistito da un *tutor*. Il giudizio favorevole sull'anno di prova è condizione necessaria per la conferma in ruolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Concorsi).

1. L'accesso all'area della dirigenza scolastica del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado avviene in base al superamento di un concorso per titoli ed esami.

2. I concorsi di cui alla presente legge sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione, distintamente per tipo e gradi di scuola, nonché per le istituzioni educative.

3. I concorsi sono indetti ogni tre anni, in relazione al numero di posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

ART. 2.

(Requisiti di ammissione).

1. Ai concorsi sono ammessi i docenti e il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo o grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

2. Sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo o grado di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, i docenti forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento nel tipo o grado di scuola cui si riferisce il posto direttivo, che abbiano prestato servizio in detto ruolo per almeno la metà del

periodo richiesto ai fini dell'ammissione ai concorsi.

3. Ai concorsi a posti di dirigente scolastico di scuola media sono ammessi i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea.

4. Ai concorsi a posti di dirigente scolastico di scuola secondaria di secondo grado, sono ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove di esame di un concorso a cattedre di scuola secondaria di secondo grado, abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

5. Ai concorsi a dirigente di scuola secondaria di primo o secondo grado, sono ammessi i direttori didattici, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del grado di scuola cui si riferisce il posto di dirigente, abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

6. Ai concorsi a posti di vice rettori dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato, nonché gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria. Ai predetti concorsi sono ammessi i docenti di ruolo delle scuole elementari, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, e che abbiano inoltre prestato servizio, nel ruolo del tipo di istituzione cui si riferisce il concorso direttivo, per almeno la metà del periodo richiesto ai fini dell'ammissione ai concorsi; sono altresì ammessi i docenti di ruolo, forniti di lau-

rea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria.

ART. 3.

(Articolazione del concorso).

1. Il concorso di cui alla presente legge si articola in:

- a) un corso di formazione;
- b) due prove d'esame, scritta e orale.

2. Al corso di formazione sono ammessi i candidati che abbiano superato una fase pre-selettiva con prove di tipo diagnostico-attitudinale. Il numero dei partecipanti al corso di formazione non deve, comunque, superare il triplo dei posti messi a concorso.

3 Il Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, definisce i criteri e le modalità di compilazione delle graduatorie per l'accesso al corso di formazione.

4. Gli aspiranti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, per accedere al corso di formazione, sono esonerati dalle prove diagnostico-attitudinali previste dal comma 2.

5. Al corso di formazione possono, altresì, accedere, senza effettuare le prove diagnostico-attitudinali previste dal precedente comma 2, gli aspiranti inclusi in precedenti graduatorie per l'immissione nei ruoli dell'area della dirigenza scolastica compilate ai sensi della presente legge, nonché i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, con contratto a tempo indeterminato, che hanno svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno tre anni un incarico di presidenza. L'incarico si intende espletato se effettivamente svolto per almeno centottanta giorni per anno scolastico.

ART. 4.

(Corso di formazione).

1. Il corso di formazione ha la durata di quattrocento ore da svolgersi preferibilmente nell'arco temporale di un anno.

2. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto definisce:

a) le modalità di espletamento, le materie e le procedure di valutazione delle prove diagnostico-attitudinali;

b) il programma del corso di formazione e la sua articolazione temporale;

c) la tipologia e l'articolazione delle prove scritta e orale.

3. Il programma del corso di formazione e delle prove scritta e orale deve basarsi principalmente sulle seguenti aree, con espresso riferimento agli sviluppi legislativi comunitari:

a) giuridico-amministrativa;

b) della legislazione scolastica;

c) dei modelli organizzativi, ordinali e relazionali;

d) dei modelli pedagogici e didattici.

3. Il corso di formazione è articolato su base regionale o interregionale in relazione alla consistenza numerica dei partecipanti.

4. I criteri di scelta dei docenti formatori sono determinati come previsto nell'articolo 414 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Per i partecipanti deve essere garantita la possibilità di frequenza al corso di formazione con l'utilizzo anche di permessi orari e giornalieri per il diritto allo studio e alla formazione previsti dalle norme vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 5.

(Commissioni, prove d'esame e valutazione).

1. Le commissioni per le prove d'esame scritta e orale, previste dall'articolo 3 della presente legge, sono nominate e composte ai sensi dell'articolo 414 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le commissioni dispongono di cento punti, dei quali trenta da assegnare alla prova scritta, trenta alla prova orale, e quaranta ai titoli.

3. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno quarantadue punti su sessanta, complessivamente nelle prove scritta e orale, e non meno di diciotto punti su trenta in ciascuna prova.

5. La valutazione dei titoli è effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e orale in modo da poter essere inclusi in graduatoria come determinato dal presente articolo.

6. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, predispone le nuove tabelle per la valutazione dei titoli.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero dei partecipanti al corso di formazione, può disporre, con proprio decreto, lo svolgimento del concorso in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove hanno luogo le prove scritta e orale cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento delle prove.

ART. 6.

(Graduatorie).

1. Le graduatorie dei concorsi, distinte per tipo e grado di scuola, sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove d'esame e dei punti assegnati ai titoli.

2. Le graduatorie hanno validità triennale.

3. Il Ministro della pubblica istruzione definisce, in sede di contrattazione decentrata nazionale, i criteri e le modalità di effettuazione delle nomine, privilegiando anche l'espressione di preferenze territoriali, in modo da garantire stabilità e continuità pluriennale di direzione delle unità scolastiche.

4. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti

dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione d'esame.

6. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per i soli posti messi a concorso.